



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 01 **OGGETTO:** Richiesta Soc. Agr. M.V. Allevamento Asini s.r.l. n.002/2018.
Deliberazione Deputazione Agraria n. 41/2016 – Ratifica definitiva del
del 18 GENNAIO 2018 Consiglio e variazione periodo di concessione. Approvazione.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, questo giorno **DICIOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare della sede universitaria si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del **16 gennaio 2018**, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Consigliere	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Consigliere	X	
SCOCCO	Romina	- Consigliere		X
MONALDI	Alvaro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere		X
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
PENNESI	Erasmus	- Consigliere	X	
CANESTRARI	Cristian	- Consigliere		X
REGNANI	Angelo	- Consigliere	X	
SGAMMA	Emiliano	- Consigliere		X
FRACASSA	Erika	- Consigliere		X
STAMPIGIONI	Martina	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 7 assenti n° 6.

Presiede il Sig. **Vernace Pietro**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Papa Alessandro, Pennesi Erasmo e Travagliati Paolo** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n. 1 del 18 gennaio 2018.

OGGETTO: Richiesta Soc. Agr. M.V. Allevamento Asini s.r.l. n.002/2018. Deliberazione Deputazione Agraria n. 41/2016 – Ratifica definitiva del Consiglio e variazione periodo di concessione. Approvazione.

I Responsabili Amministrativo, Tecnico e Finanziario;

Visti:

I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- La Deliberazione della D.A. n. 89/2011;
- La deliberazione del C.U. n. 01/ 2012;
- La deliberazione della D.A. n. 13/2012;
- La deliberazione della D.A. n. 44/2013;
- La deliberazione del C.U. n. 22/2013;
- La deliberazione Consiliare n° 37/2014.
- La deliberazione Consiliare n° 12/2016.
- Il IV bando pubblicato;
- La proposta progettuale presentata dalla Soc. Agricola M e allevamento asini srl ;
- Il verbale della commissione del 13/04/2016;
- La legge n. 1766/1927;
- Il R.D. n. 332/1928;
- Le massime giurisprudenziali riportate di seguito nel presente atto;
- La deliberazione della D.A. n. 41/2016;
- La richiesta della Soc. Agricola M e Allevamento asini srl. prot. n. 0024 del 11.01.2018;

Premesso che:

Il Consiglio Universitario, con deliberazione n. 12 adottata nella seduta del 19 febbraio 2016, approvava unanimemente ed in modo definitivo l'adozione del 4° bando "Voglio dire qualcosa anch'io sul mio territorio";

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 01 del 19 GENNAIO 2018 con oggetto:


Richiesta Soc. Agr. M.V. Allevamento Asini s.r.l. n.002/2018. Deliberazione D.A. n. 41/2016 – Ratifica definitiva del Consiglio e variazione periodo di concessione. Approvazione.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li 18-01-2018


Il Responsabile del Settore Tecnico



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li 18/01/2018

Il Responsabile del Settore Contabile



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.


Allumiere, li _____

Il Responsabile del Settore Contabile

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Allumiere, li 18/01/2018

Il Segretario



La Soc. Agricola M e V allevamento asini srl C.F. 13759721007 formata dai Sig.ri Vittori Mario e Vela Mario rispettivamente nato a Tarquinia (Vt) il 04/06/1988 e residente in Allumiere Via B. M. De Mattias 8 C. F. VTT MRA 88H04 D024B e nato a Civitavecchia il 07/02/1995 residente in Via G. Saragat 1 C.F. VLE MRA 95B07 C773W risultano ENTRAMBI utenti universitari residenti in Allumiere da almeno cinque anni di seguito denominata Soc. M e V srl per brevità;

La Commissione si riuniva in data 14 aprile 2016;

La proposta progettuale della Soc. M e V srl veniva ritenuta ammissibile per quanto di competenza;

Preso atto che:

La concessione individuata è di complessivi ettari 10.00.00 circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 31 Particella 66/p come da planimetria allegata (All. 1) distinta dal segno azzurro;

Il progetto risulta sostenibile per le attività riportate per quanto di competenza dell'Ente;

La concessione riguarda terreni di categoria b) di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 suscettibili di coltura agraria;

La concessione non pregiudica la fruibilità dell'esercizio dell'uso civico da parte dell'utenza di Allumiere e comunque sarà oggetto di conferma da parte del perito demaniale;

La concessione è disciplinata secondo la giurisprudenza a cui, anche per il futuro, si farà riferimento;

Sulla applicabilità della durata delle concessioni amministrative o affitti che hanno per oggetto terreni demaniali di uso civico

Per ciò che concerne la durata della concessione, l'orientamento della Suprema Corte è la seguente:

- *“La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno “(Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);*
- *“vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, “ex lege”, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anchè quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua*

compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).

- La non assoggettabilità alla legislazione vincolistica agraria, relativa alla durata del rapporto, degli atti che concedono il godimento individuale in favore di privati di un terreno demaniale di uso civico risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari.
- L'art 5 L. 10/12/1973 n. 814 e l'art. 9 D.L. 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella L. 1/12/1981 n. 692, si riferiscono alla sola determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale, mentre l'art. 22 L. 11/2/1971 n. 11, con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3/5/1981 n. 203, si riferisce alla durata dei rapporti relativi ai soli beni patrimoniali disponibili (Cass. Sez. Un., 21/4/89, in *Giur. Agr. It.*, 1989, 617; Cons. Stato, 3/7/1986 n. 7, in *Giur. Agr. It.*, 1987, 241 nota De Lisi).
- Tali norme non comportano una estensione al regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile come quelli ad uso civico (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192; Cass., Sez. III, 5/5/1993 n. 5187; Cass. Sez. III, 24/03/1983 n. 2069).
- Conforme all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale esclude anch'essa che ai terreni agricoli pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili si applichi il sistema normativo, di valenza privatistica, dei patti agrari (TAR Lazio, Sez. II, 25/6/1988 n. 900; TAR Sicilia, Sez. I Catania, 4/7/88 n. 904; Cons. Stato, Ad. Plen., 3/7/1986 n. 7).
- Per rafforzare ancora di più il concetto, si riporta la sentenza della Cassazione, 17 marzo 1948, *Mon. Trib.* 1948, 284; *Man amm.*, 1948, 359; *Foro*, 1949, I, 721.
- Le Università agrarie sono enti pubblici e le concessioni, a scopo di coltivazione, delle utenze dei terreni, in proprietà alle università medesime, si concretano in un atto amministrativo, demandato al potere discrezionale dell'Ente ed impugnabile solo in sede giurisdizionale amministrativa e non nella sede giudiziaria ordinaria. L'Ente perciò, anche per gli aspiranti che abbiano i requisiti specificati nello statuto è sempre libero di scegliere quelle che diano migliore affidamento, per la coltivazione razionale ed il miglioramento agrario del terreno a loro concesso in uso. Il concessionario di un'utenza, da parte di un'università agraria, non può cedere ad altri tale utenza; ed ove addivenga a tale cessione o qualora la cessione stessa non sia notificata all'università, decade dalla concessione e l'utenza diventa libera per la concessione a qualsiasi altro aspirante, che abbia i requisiti richiesti.

Sulla applicabilità delle norme relative all'equo canone che hanno per oggetto concessioni amministrative o affitti su terreni demaniali di uso civico.

- L'ultimo comma dell'art. 24 L. n. 11/71, aggiunto dall'art. 5 della L. 10/12/1973, n. 814, stabilisce che "per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.
- Detta norma, come si evince dal suo chiaro tenore, SI APPLICA AI TERRENI DEMANIALI DATI IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DELLE ERBE O PER IL PASCOLO. Il campo limitativo di applicazione trova ancor più conferma nella sentenza: (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192, in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 1198) "La concessione di beni demaniali per uso agricolo non dà luogo ad un contratto agrario ed il rapporto che ha origine da tale concessione non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari.
- Anche l'art. 9 D.L. 546/1981 non trova applicazione al caso che si occupa.
- Secondo detta norma, "resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale

- *dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11".*
- *La norma effettua un richiamo all'art. 22 L. 11/1971, secondo il quale "Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti; qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio".*
- *Il richiamo fatto dall'art. 9 alla conformità con l'art. 22 non può riguardare altro che le modalità di instaurazione dei rapporti negoziali agrari dettate da quest'ultima norma.*
- *Il significato del richiamo è che l'art. 9 si applicherebbe ai rapporti negoziali, riguardanti i beni ivi elencati sorti con le modalità previste dall'art. 22.*
- *Tuttavia il legislatore con l'art. 6 "Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili" del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha voluto disciplinare l'annosa materia, ancorché non con effetto retroattivo ne tantomeno interpretativo delle norme passate, per non avere precisato nella legge tali presupposti.*
- *Per migliore chiarezza si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo citato: "1) Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni goleani, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 2) L'Ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta. 3) Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale. 4) Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.*
- *Successivamente è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, che con decisione n. 318/02, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 203/82, travolgendo così con effetto ex nunc la disciplina vincolistica in tema di imposizione del canone equo per l'affitto dei fondi rustici; è venuta quindi a cadere ogni limitazione della autonomia patrimoniale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo della concessione del godimento dei fondi rustici a coltivatore diretto, pur se il giudice delle leggi ha apertamente sollecitato il legislatore ad operare un nuovo intervento normativo del settore, predisponendo nuovi criteri di determinazione del canone legale, idonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni agricoli; nel frattempo tuttavia, sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolistiche in linea con il criterio di effettività sancito dalla Corte, la pattuizione del canone in misura superiore a quella prevista dalle disposizioni ora rimosse dal sistema, deve considerarsi pienamente lecita e non modificabile imperativamente.*

La Deputazione Agraria con deliberazione n. 41/2016 faceva sue le determinazioni della Commissione ed approvava preliminarmente disponendo la concessione per quindici anni;

Nelle more di richiedere mutamento di destinazione, interveniva una norma di rango nazionale con legge n. 168 del 20 novembre 2017 denominata: "Norme in materia di domini collettivi";

Detta norma rivoluziona la natura giuridica degli Enti deputati alla gestione dei domini collettivi disponendo la personalità giuridica di ordine privatistico anziché pubblico come in precedenza;

Il comma 8, dell'art. 3 della L. 168/2017 prevede espressamente: "*Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali della collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.*"

Preso atto che:

Alla data del presente atto, e quindi nelle determinazioni definitive sulla concessione alla Soc. Agricola M e V allevamento asini srl, viene rispettato quanto previsto dalla normativa suddetta vigente;

Con nota prot. n. 0024 del 11.01.2018 la Soc. Agricola M e V allevamento asini srl chiedeva, in deroga alle previsioni della deliberazione della D.A. n. 41/2016 la modifica del periodo concessorio di anni uno rinnovabile, anziché i quindici previsti in prima istanza;

Ritenuto:

Di aderire alla richiesta perché anche migliorativa nella natura giuridica dei domini collettivi;

La previsione di cui al presente atto trova riferimento, oltre che nella giurisprudenza riportata ed nella normativa citata, anche nel regolamento dell'uso dei beni adottato dall'Ente con atto del Consiglio n. 25 del 29 giugno 2016, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26/02/1928, n.332, e regolarmente inviato alla Regione Lazio con posta certificata il giorno 15/04/2017 - identificativo messaggio: BEA72C98.0076ED3C.70°63149.6CDFADDF. posta-certificata@gmail.it

PROPONGONO

Per le motivazioni espresse precedentemente che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

Di concedere in via definitiva alla Soc. Agricola M e V allevamento asini srl C.F. 13759721007 formata dai Sig.ri Vittori Mario e Vela Mario rispettivamente nato a Tarquinia (Vt) il 04/06/1988 e residente in Allumiere Via B. M. De Mattias 8 C. F. VTT MRA 88H04 D024B e nato a Civitavecchia il 07/02/1995 residente in Via G. Saragat 1 C.F. VLE MRA 95B07 C773W risultano entrambi utenti universitari residenti in Allumiere da almeno cinque anni il terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere per complessivi ettari 10.00.00 circa totali (da confermare in sede di perizia e successivo frazionamento) distinti in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 31 Particella 66/p come da planimetria allegata (All. 1) distinta dal segno azzurro;

La concessione è riferita strettamente al progetto presentato.

La concessione è di anni uno rinnovabile su richiesta scritta da inoltrare all'Ente almeno trenta giorni prima della scadenza. Il periodo di concessione di anni uno inizia a decorrere dalla data apposta in calce alla presente deliberazione accanto alla firma del rappresentante legale della Soc. Agricola M e V allevamento asini che accetta le clausole di cui al presente atto e funge da convenzione;

Le parti si sottomettono all'insindacabile perizia del perito demaniale per il rilevamento del canone annuo e le determinazioni finali sull'effettiva fattibilità;

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto autorizza l'Ente concedente alla divulgazione di materiale fotografico, illustrativo ecc. attinente l'attività svolta sui mezzi di stampa, network ecc..

Con scadenza semestrale il concessionario informerà l'Ente sull'attività svolta.

La concessione, essendo un dominio collettivo, è precaria e temporanea in ogni tempo risolvibile dall'Ente titolare;

Il concessionario, con la firma in calce al presente atto, dichiara di essere a conoscenza della natura giuridica del fondo e di tutta la vincolistica presente e ne trarrà le conclusioni nella conduzione;

Al termine della concessione, il concessionario restituirà il terreno all'Ente nello stato originario dei luoghi, quindi, nella conduzione, si preoccuperà che tale circostanza possa essere rispettata in futuro al termine della concessione;

L'Ente è mallevato da eventuali danni occorsi a persone animali e cose per i quali incondizionatamente risponderà il concessionario;

Il presente atto costituisce titolo e pertanto per il terreno *de quo* non potrà essere richiesta di legittimazione di cui all'art. 9 della legge 1766/1927;

Il concessionario sottoscrivendo in calce il presente atto ne accetta incondizionatamente quanto per intero riportato.

I RESPONSABILI

AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE



ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 7, votanti n° 7, favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.—

Il Presidente propone di dare al presente atto immediata esecutività

Ed il CONSIGLIO:


continuando a deliberare,

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 7, votanti n° 7, favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.--

Per presa visione ed accettazione



Timbro e firma del legale rappresentante

Allumiere, li 23 GEN 2013

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro

IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 23 GEN 2013 prot. n° 0082

Allumiere li 23 GEN 2013

IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li 23 GEN 2013

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li 23 GEN 2013

IL SEGRETARIO